

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 14/2012 DEL 18/11/2012*

1) IL NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO

La legge introduttiva della Riforma del lavoro ha introdotto anche molte novità fiscali per la deducibilità dei costi delle autovetture che è bene sottolineare (con l'aiuto di una pubblicazione di Fiscal Focus).

Tra le più importanti si ricorda che **dal 2013 verrà modificata la deducibilità limitata delle spese e degli altri componenti negativi dal reddito di impresa, arti e professioni relativamente ai mezzi di trasporto a motore** indicati nell'art. 164 del Tuir **portandola dal 40% al 27,5%** o, addirittura, al 20% se verrà confermata una nuova modifica in arrivo con la Legge di Stabilità 2013; dovrebbe invece rimanere immutato il trattamento Iva.

Premessa

Il sopra richiamato art. 164 del Tuir contiene la disciplina dei costi e delle spese relative ai seguenti mezzi di trasporto:

- autovetture (art. 54, comma 1, lett. a, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti, inclusi i c.d. “falsi autocarri”;
- autocaravan (art. 54, comma 1, lett. m, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo;
- ciclomotori;
- motocicli;
- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, limitatamente all'ipotesi che gli stessi siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Per gli altri veicoli a motore (autocarri, autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati e autosnodati, ecc.) utilizzati dalle imprese/lavoratori autonomi, posto che non sono contemplati dal

STUDIO BELCASTRO

citato art. 164 del Tuir, i relativi costi non sono sottoposti ai limiti di deducibilità di tale disposizione; la deducibilità va pertanto verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l'attività d'impresa / lavoro autonomo.

Percentuali di deducibilità (secondo la Riforma del lavoro)

La richiamata legge introduttiva della Riforma del lavoro ha modificato le percentuali di deducibilità dei costi/spese dei veicoli:

- utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa (lett. b): per tali veicoli **la percentuale di deducibilità dei costi/spese, è ridotta dal 40% al 27,5% a partire dal periodo d'imposta 2013**;
- dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (lett. b-bis): per tali veicoli **è ridotta dal 90% al 70% la deducibilità dei costi a partire dal periodo d'imposta 2013**.

L'intervento normativo in esame **non ha invece modificato** i limiti di deducibilità che pertanto rimangono confermati in misura pari a:

- € 18.075,99 per le autovetture di imprese / lavoratori autonomi;
- € 25.822,84 per le autovetture degli agenti e rappresentanti;
- € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori.

In caso di leasing i predetti limiti vanno riferiti all'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing.

In caso di locazione o noleggio i predetti limiti corrispondono a € 3.615,20 per le autovetture, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.

Percentuali di deducibilità (secondo il Disegno di legge di stabilità 2013)

Secondo quanto previsto dal disegno di legge di stabilità 2013, il legislatore **starebbe per attuare un'ulteriore restrizione** stabilendo che, a decorrere dal medesimo periodo d'imposta, la deducibilità dei costi riferibili alle autovetture aziendale si ridurrebbe ulteriormente **passando dall'appena istituito 27,5% al 20%**.

Stando a quanto previsto dal disegno di legge di stabilità la modifica si riferirebbe solo ai costi inerenti le autovetture aziendali e non anche a quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

L'intervento, infatti, verrebbe eseguito solo sulla lettera b), del comma 1, del citato articolo 164 del Tuir e, quindi, per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità rimarrebbe pari al 70% come previsto dalla "Riforma del lavoro".

STUDIO BELCASTRO

Veicoli a deducibilità integrale

Il più volte richiamato art. 164, comma 1, lett. a) del Tuir prevede la completa deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni di seguito indicati:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, **autovetture** e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli **destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa**;
- **veicoli adibiti a uso pubblico**.

Le circolari dell'Agenzia delle entrate (poi confermate da quelle ministeriali) hanno sempre affermato che vanno considerati quali veicoli "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" quelli "senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata", **come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o autoscuole.**

In altra sede, è stato, tuttavia, osservato che il requisito della strumentalità dovrebbe essere inteso in senso più ampio, ovvero anche "nei casi in cui un bene sia strumento solo indiretto, ma pur sempre necessario, per la produzione dei ricavi: si pensi, ad esempio, agli autoveicoli impiegati da un'impresa di ristorazione che offre servizi a domicilio o, ancora, agli autoveicoli impiegati da un'impresa che fornisce assistenza per la manutenzione e riparazione di computer, registratori di cassa"; tesi questa però non condivisa dall'Amministrazione Finanziaria.

La seconda ipotesi di deducibilità integrale corrisponde alle **auto adibite a uso pubblico (deducibili al 100%)**: per esse devono intendersi i veicoli per i quali la destinazione a uso pubblico viene riconosciuta da un atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione; si pensi, a titolo di esempio, alle **autovetture adibite al servizio taxi**.

Auto acquistate nell'esercizio di attività di impresa o professione

La deducibilità ridotta al 20% (o 27,5%) del costo dei mezzi sopraesposti vale:

- **in caso di acquisto del mezzo di trasporto** nei limiti esposti nella tabella seguente:

Mezzo	Costo massimo fiscalmente ammesso	Costo massimo fiscalmente deducibile
Autovetture ed autocaravan	€ 18.075,99	€ 18.075,99 x 20% = 3.615,19
Motocicli	€ 4.131,66	€ 4.131,66 x 20% = 826,33
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 2.065,83 x 20% = 413,16

STUDIO BELCASTRO

- **in caso di leasing**: per poter determinare la percentuale di deducibilità dei canoni relativi ad automezzi acquisiti in leasing, è necessario determinare il rapporto fra i limiti di deducibilità relativi alla tipologia di automezzo e detto costo. Una volta calcolata tale percentuale di deducibilità, il contribuente può calcolare il costo fiscalmente riconosciuto che si ottiene applicando il 20% al valore ottenuto dalla formula sopraesposta;
- **in caso di noleggio**: secondo le modifiche previste l'art. 164 del Tuir prevede che in caso di locazione o di noleggio, i limiti di deduzione cambiano e, in particolare, il costo massimo a cui commisurare l'aliquota del 20% per il calcolo del canone è pari a:
 - € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
 - € 774,69 per i motocicli;
 - € 413,17 per i ciclomotori.

Autocari

Per quanto riguarda gli autocarri si ricorda che sono stati introdotti requisiti strutturali perché si possano immatricolare i mezzi con tale definizione.

In particolare, il provvedimento del 6 dicembre 2006 ha individuato le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 hanno codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti, un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in kW, e la portata (P) del veicolo, espressa in ton., ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:

$$Pt \text{ (kW)} / P \text{ (Mc - T) (t)} > 180$$

Indipendente dalla categoria di immatricolazione i veicoli che rispettano tali requisiti sono da assoggettare al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del Tuir.

Agenti e rappresentanti

Per agenti e rappresentanti, le nuove regole **non comportano cambiamenti**.

In particolare nel caso di agenti e rappresentati l'art. 164 prevede (e anche in futuro prevederà) una deducibilità parziale **nella misura dell'80%** (e non del 40% che diventerà del 27,5% o del 20%).

Ma un'ulteriore norma a favore di tale categoria di soggetti è quella che prevede, nel caso di criteri di deduzione parziale, che per le spese sostenute per l'acquisto non si debba tener conto della parte del costo eccedente 25.822,84 euro, normalmente fissato invece a 18.075,99 euro.

Auto concesse in uso ai dipendenti

La lettera b – bis) del più volte richiamato art. 164 comma 1 del Tuir limita la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**.

Al riguardo si ricorda che per tale fattispecie:

- **in capo al dipendente si genera un fringe benefit** pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente;
- **per l'azienda le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili in misura pari al 90%** sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012; nei successivi esercizi, la quota fiscalmente rilevante scende al 70% in virtù di quanto disposto dall'art. 4, co. 72 e 73, L. 92/2012.

Al contrario di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir laddove la deducibilità del 40% (27,5% o 20% dal 2013) del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99, per l'autovettura a utilizzo promiscuo la deducibilità del 90% (70% dal 2013) dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.

Le modalità di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing ovvero mediante locazione o noleggio.

I costi che possono essere dedotti corrispondono a:

- ammortamento;
- spese di manutenzione e riparazione;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazione;
- bollo auto;
- spese del garage;
- spese di pedaggio autostradale.

L'uso promiscuo deve avvenire per la "maggior parte del periodo d'imposta", cioè l'assegnazione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni (C.M. 48/E/1998 par. 2.1.2.1).

L'uso promiscuo non deve necessariamente essere avvenuto in modo continuativo né a

opera di un solo dipendente.

L'uso da parte del dipendente deve essere provato in base a idonea documentazione, connotata del requisito di certezza, come l'esistenza di una specifica clausola nel contratto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda la tassazione in capo al dipendente, ricordiamo che come accentato precedentemente l'art. 51, comma 4, lett a) del Tuir prevede che il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

La stessa regola vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori stessi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il benefit tassato dovrà essere considerato al netto degli importi eventualmente trattenuti o addebitati al dipendente e ad esso fatturati per l'uso del veicolo.

L'importo da sottrarre è quello al lordo dell'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura al dipendente.

Auto concesse in uso agli amministratori

Nel caso di assegnazione in uso **a uno dei componenti dell'organo di gestione di un'auto-vettura** di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei componenti negativi di reddito ad esso relativi.

In particolare in caso di utilizzo:

- **esclusivamente aziendale** trovano applicazione i principi generali dell'art. 164, co. 1, Tuir, ovvero l'integrale deducibilità di cui alla lett. a) se il bene è strumentale all'attività propria dell'impresa, oppure in base al coefficiente di rilevanza parziale previsto dalla lett. b) nel rispetto della soglia di costo stabilito dalla medesima disposizione;
- **solo personale** la società può dedurre i costi a norma dell'art. 95, Tuir, nel limite del compenso in natura assoggettato a imposizione in capo al lavoratore subordinato.

Diversamente, **nell'eventualità dell'utilizzo promiscuo**:

- i costi sono integralmente deducibili nel limite del compenso in natura tassato in capo all'amministratore;
- l'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir, 40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012, e 27,50% (o 20% in caso di approvazione della legge di stabilità) a partire dall'esercizio successivo al 18 luglio 2012.

STUDIO BELCASTRO

Auto personale dell'amministratore

Le società che affidano auto a dipendenti o amministratori **valuteranno se procedere, entro la fine dell'esercizio in corso, alla loro intestazione personale.**

Il drastico ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi, unito all'attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, **renderanno in diversi casi conveniente passare al sistema dei rimborsi a piè di lista**, con cui la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale.

Per tale fattispecie, infatti, non sono previste modifiche e si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore, la quale prevede che:

- **sono escluse dal reddito dell'amministratore le somme documentate e rimborsate** per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza;
- **la società che eroga detti rimborsi può**, ai sensi dell'art. 95 TUIR, **dedurre le spese rimborsate** a condizione che i documenti siano intestati all'azienda stessa e, per i rimborsi chilometrici, che:
 - l'amministratore sia stato autorizzato a utilizzare l'autovettura di sua proprietà;
 - il costo di percorrenza non sia superiore a quello desunto dalle tabelle ACI;
 - che il costo chilometrico non sia relativo a vetture di potenza superiore a 17 cv fiscali (o 20 cv se diesel).

Fattispecie	Quote di ammortamento		Canoni di leasing		Canoni di noleggio		Carburante, assicurazione, manutenzione, ecc.	
	Fino al 2012	Dal 2013	Fino al 2012	Dal 2013	Fino al 2012	Dal 2013	Fino al 2012	Dal 2013
Uso esclusivamente strumentale (tassisti)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Agenti e Rappresentanti di commercio	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Entro il limite di € 25.822,84				Entro il limite di € 3.615,20			
Imprese e Lavoratori autonomi	40%	27,5 o 20%	40%	27,5 o 20%	40%	27,5 o 20%	40%	27,5 o 20%
	Entro il limite di € 18.075,99				Entro il limite di € 3.615,20			
Uso promiscuo ai dipendenti	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%

7

2) LA SCHEDA CARBURANTE

La **scheda carburante** rappresenta, tanto per le imprese quanto per i professionisti, lo strumento necessario per poter documentare l'acquisto di carburante per beneficiare della **deducibilità** del relativo **costo** ai fini delle imposte dirette e per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'acquisto.

Sul tema della **corretta compilazione** della scheda carburante, si è da tempo consolidato un filone giurisprudenziale piuttosto rigoroso, che afferma **l'irrelevanza fiscale del documento laddove lo stesso non presenti le indicazioni richieste dalla normativa in materia.**

Nell'intento di sensibilizzare i Clienti sul corretto utilizzo della scheda carburante, lo Studio (rinviando anche a quanto aveva già suggerito con le precedenti circolari nn. 15/2005, 14/2007, 15/2010 e 03/2011) intende proporre un'interessante **sintesi** dell'attuale posizione giurisprudenziale in materia.

In particolare, con riferimento ai contenuti obbligatori della scheda, si intende in questa occasione ricordare che:

- in relazione agli **estremi** di individuazione del **veicolo**, la Cassazione, con la sentenza n. 21769 del 9 novembre 2005, ha stabilito che affinché – ai fini fiscali – possano essere riconosciuti i costi per l'acquisto del carburante, **è necessario che le schede contengano sempre anche il numero della targa.** Tale elemento – anche se non espressamente richiamato dalla norma – rappresenta secondo i giudici la garanzia dell'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività di impresa. Detta interpretazione è stata successivamente confermata dai giudici della Suprema Corte con la sentenza 19820 del 18 luglio 2008;
- in relazione all'apposizione della **firma di convalida** sulla scheda carburante da parte dell'**esercente**, la Cassazione, con la sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007, ha stabilito che – ai fini del riconoscimento della **detrazione IVA** – **è necessaria la presenza della firma sul documento.** In assenza di tale firma, infatti, la scheda carburante (pur in presenza di tutti gli altri elementi) non è comunque in grado di assolvere alla finalità prevista dalla legge e, quindi, la detrazione dell'IVA annotata su tale documento verrebbe negata;
- in relazione al tema dell'indicazione nella scheda del **chilometraggio percorso** dall'autovettura (dato richiesto unicamente per le imprese e non per coloro che producono reddito di lavoro autonomo) la C.T. Prov. Reggio Emilia, con la sentenza 9/01/11, ha validato l'operato dell'Ufficio affermando che **la scheda carburante che non riporti il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre comporta l'indeducibilità dei relativi costi.** In senso conforme si è espressa anche

STUDIO BELCASTRO

la Cassazione, con sentenza 18 febbraio 2011 n. 3947 (si veda “Deducibilità negata per la schede carburante senza chilometri” del 19 febbraio 2011 e “Scheda carburante semplificata per i professionisti” del 25 febbraio 2011);

- in relazione al versante **penale**, invece, viene richiamata la recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 912, depositata il 13 gennaio 2012, nella quale si afferma che **il contribuente che “gonfia” le schede carburante al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture** o altri documenti per **operazioni inesistenti**, reato che comporta la reclusione da 18 mesi a 6 anni (per un primo commento, si veda “È reato utilizzare false schede carburante” del 14 gennaio 2012). **E da detta responsabilità penale non parrebbe, infine, restare indenne nemmeno quel commercialista che, per colmare le disattenzioni del proprio cliente, provvede a “completare” le sue schede carburanti prima della registrazione in contabilità:** l’art. 11 del DL n. 201/2011 assimila, infatti, la produzione di documenti falsi, ovvero le risposte non veritiere all’Amministrazione finanziaria, ai casi di falsità nelle autocertificazioni.

Un quadro quindi, quello in precedenza delineato, che impone all’utilizzatore della scheda carburante la **massima attenzione** nella sua compilazione.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Novembre 2012

PRECEDENTI CIRCOLARI 2012

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l’anno 2012
03/2012	11.03.2012	Soppresso l’obbligo di redazione del Dps Legittimi versamenti e prelievi bancari oltre € 1.000 Proroga comunicazione Pec Accordo misure per credito Pmi
04/2012	10.04.2012	Le novità del Decreto Semplificazioni
05/2012	05.05.2012	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2011 La documentazione per il calcolo dell’Imu del I semestre 2012

9

STUDIO BELCASTRO

06/2012	08.06.2012	L'Imu ed i primi chiarimenti ministeriali
07/2012	13.06.2012	Crediti più facili al Sud Il sindaco unico nelle srl
08/2012	27.06.2012	Richiesta dati per aggiornamento archivio immobili
09/2012	11.07.2012	Regione Calabria: credito di imposta sulle assunzioni
10/2012	29.07.2012	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
11/2012	16.09.2012	Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali Reddito da locazione di fabbricati
12/2012	07.10.2012	I nuovi termini di pagamento nel settore agro-alimentare
13/2012	16.10.2012	L'addebito per le spese per gli F24

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2012

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Settembre (versamenti di Ottobre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**
Imposte sui redditi – Termine per il versamento (sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) **(per le sole società non interessate dagli studi di settore e con approvazione di bilancio entro il giorno 31/5)**
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) **(per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per i soggetti collettivi interessati dagli studi di settore e con approvazione del bilancio dal giorno 1/6 in avanti)**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2011 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2012 – (senza aggravio)
 - **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) **(per le sole società non interessate dagli studi di settore e con approvazione di bilancio entro il giorno 31/5)**
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) **(per tutte le persone fisiche e per i soggetti collettivi interessati dagli studi di settore e con approvazione del bilancio dal giorno 1/6 in avanti)**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui

STUDIO BELCASTRO

redditi conseguiti nel 2011 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2012 – (con aggravio)

- **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio)

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Martedì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati

STUDIO BELCASTRO

- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Mercoledì 30

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche non titolari di partita iva)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) (per tutte le persone fisiche non titolari di partita iva)

STUDIO BELCASTRO

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e Società di capitali** – Termine per il versamento delle imposte (irpef, ired, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute in secondo acconto per il 2012 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti in secondo acconto sui redditi previsti per l'anno 2012
 - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento del secondo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Ottobre (versamenti di Settembre), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 novembre)

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture

- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)

- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre

- **Fasi** – Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) do-

STUDIO BELCASTRO

vrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..

- ***Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)***
- ***Dipendenti agricoltura – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento***
- ***Enpam – Cassa previdenza medici – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali***
- ***Inpgi – Cassa previdenza giornalisti – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali***

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***